

Cessione dell'Ecobonus e Sismabonus: chiarimenti dalla DRE dell'Abruzzo

22 Gennaio 2019

Il consulente, incaricato dall'appaltatore di fornire una serie di valutazioni tecniche (studi di fattibilità, aspetti progettuali, relazioni *ante* e *post* lavori) sugli interventi energetici e di messa in sicurezza sismica dell'edificio, può acquistare il credito d'imposta corrispondente alle detrazioni da *Ecobonus* e *Sismabonus*, in qualità di "*soggetto collegato*" con il rapporto che dà origine alle agevolazioni.

Di contro, non soddisfa tale "*collegamento*", e quindi non può acquistare i *bonus* fiscali, il soggetto che presta consulenza all'appaltatore su aspetti commerciali (quali analisi del mercato, ricerca del cliente e negoziazione dell'offerta) o amministrativi (come, ad esempio, verifica del corretto assolvimento degli adempimenti connessi alla cessione del credito e del contratto di cessione medesimo).

Queste le conclusioni cui è giunta la **Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Abruzzo (DRE Abruzzo)**, in **risposta ad una specifica istanza di Consulenza giuridica presentata da ANCE Teramo in accordo con ANCE Nazionale** (Consulenza n.915-1/2018 del 10 ottobre 2018), in merito ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione, sotto forma di credito d'imposta, della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (*Ecobonus*) e di quella per la messa in sicurezza sismica degli edifici esistenti (*Sismabonus*), alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Infatti, con le Circolari 11/E del 18 maggio 2018 e 17/E del 23 luglio 2018^[1], l'Agenzia è intervenuta per chiarire alcuni aspetti legati alla cessione dei citati *bonus*, nonché il concetto di "*altri soggetti privati*"^[2], ai quali, in aggiunta all'impresa esecutrice degli interventi, può essere effettuata la cessione medesima, precisando che:

- in linea generale, può essere effettuata solo una cessione successiva a quella originaria tra beneficiario della detrazione e primo cessionario (per un totale di due sole cessioni complessive),
- nel novero di "*altri soggetti privati*" rientrano solo i "*soggetti collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione*" e tale condizione deve sussistere per entrambe le cessioni. Pertanto, solo in presenza di tale "*collegamento*", è possibile acquistare il credito d'imposta corrispondente alle detrazioni da *Ecobonus* e *Sismabonus*.

Sul punto, è stata interpellata la DRE Abruzzo, per sapere se, ai fini della cessione dei *bonus* fiscali, possa considerarsi "*soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione*" anche il **consulente, organizzato in forma autonoma o societaria, incaricato dall'appaltatore di fornire una serie di valutazioni riguardanti:**

- a) la **fattibilità degli interventi** agevolati con l'*Ecobonus* e *Sismabonus*;
- b) gli **aspetti progettuali**, relazioni *ante* durante e *post* interventi, diagnosi energetica, studi di fattibilità con analisi tecnico-economica, analisi del livello di rischio, anche al fine di assicurare la rispondenza delle opere agli standard previsti dalla legge per la determinazione dell'intensità della detrazione;
- c) il **profilo commerciale**, come la definizione dei modelli di presentazione dell'iniziativa, l'individuazione dei parametri del cliente, la ricerca e il procacciamento del cliente, la negoziazione dell'offerta, l'ottimizzazione dei modelli contrattuali, l'assistenza alla formalizzazione del contratto, l'esecuzione dell'offerta commerciale;
- d) il **controllo degli atti condominiali funzionali alla cessione del credito d'imposta**, l'assistenza alla cessione del credito, il controllo del contratto di cessione e degli atti comunque connessi o collegati allo stesso atto di cessione.

In merito, la DRE Abruzzo, alla luce di quanto chiarito, a livello centrale, dall'Agenzia delle Entrate con

le citate CM 17/E e 11/E entrambe del 2018, si è espressa nel senso di ammettere la cessione dei *bonus fiscali* nei confronti dei “*soli soggetti che possano avere un obiettivo collegamento con il rapporto da cui origina la detrazione*” e, quindi, con l'intervento edilizio oggetto della stessa. Ciò implica che, nel caso delle **consulenze rese all'appaltatore**, tale **collegamento** risulta **soddisfatto solo** se le **prestazioni siano ricollegabili, in concreto e non solo astrattamente, agli interventi eseguiti sul fabbricato**.

Pertanto, nelle ipotesi oggetto dell'istanza, il predetto **collegamento**:

- s'intende **esistente** nelle **fattispecie indicate ai punti a) e b)**, ossia per gli studi di fattibilità degli interventi, nonché per gli aspetti progettuali, per le relazioni legate agli interventi edilizi, per la diagnosi energetica, l'analisi del livello di rischio *etc.*, **trattandosi di consulenze tecniche**, a condizione che le stesse siano relative all'intervento edilizio in concreto realizzato,
- **non** sembra **ravvisarsi**, invece, nelle **fattispecie riportate ai punti c) e d)**, relative, in generale, agli aspetti commerciali ed alla verifica/assistenza ai condomini per la cessione dei *bonus*, **trattandosi di consulenze in ambito commerciale/amministrativo, relative ad aspetti non riferibili all'intervento edilizio vero e proprio**.

Tali chiarimenti si aggiungono a quelli già forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito all'individuazione dei potenziali acquirenti dei *bonus*, in base ai quali si considerano “*soggetti collegati*”, a titolo esemplificativo:

- gli altri condòmini, in caso di interventi eseguiti sulla parti comuni condominiali (CM 11/E/2018);
- le società facenti parte dello stesso gruppo dell'impresa esecutrice degli interventi agevolati (CM 11/E/2018);
- in caso di lavori effettuati da un'impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete[3] (CM 17/E/2018);
- i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l'impresa per realizzare gli interventi agevolati (CM 17/E/2018);
- i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell'ambito operativo dei *bonus*, purché si tratti di interventi rientranti complessivamente nello stesso contratto d'appalto da cui originano le detrazioni medesime[4] (CM 17/E/2018);
- le società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito (anche nell'ipotesi in cui la società che svolge l'attività di somministrazione di lavoro partecipi a un'associazione temporanea di imprese - o raggruppamento temporaneo di imprese- per l'assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito[5] (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n.61/2018).

Diversamente, non può considerarsi “*soggetto collegato*” e, quindi, acquistare il credito d'imposta da *Ecobonus* e *Sismabonus* il soggetto legato da vincoli di parentela con il beneficiario della detrazione, in quanto, a parere dell'Agenzia, il collegamento necessario ai fini della cedibilità del credito non è ravvisabile nel solo rapporto di parentela[6] (Risposta dell'Agenzia delle Entrate n.56/2018).

[1] Cfr. **Ance “Sismabonus e Cessione del credito: il punto del Sottosegretario Villarosa”** - ID n.34429 del 29 novembre 2018; **“Nuova Guida operativa alla cessione del Sismabonus e Ecobonus”** - ID n.33481 del 3 agosto 2018; **“Ecobonus: dall'Agenzia i chiarimenti sulla cessione del credito”** - ID n. 32715 del 21 maggio 2018 e **“Cessione del Sismabonus e dell'Ecobonus: nuovi chiarimenti dell'AdE”** - ID n. 33374 del 24 luglio 2018.

[2] Di cui all'art.14, co. 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, per l'*Ecobonus* e all'art.16, co.1-quinquies, del medesimo DL 63/2013, per il *Sismabonus*.

[3] La cessione non può comunque avvenire nei confronti di istituti di credito, intermediari finanziari o società finanziarie, anche se facenti parte del Consorzio o della Rete (e, quindi, anche se

astrattamente considerabili come “*soggetti collegati*” con la detrazione originaria, salva l’ipotesi di cessione dell’*Ecobonus* da parte dei soggetti “incapienti”).

[4] Ad esempio, la cessione del credito può avvenire nei confronti dell’impresa che, nell’ambito di un appalto di riqualificazione energetica agevolato con l’*Ecobonus*, fornisca un impianto fotovoltaico di per sé non detraibile con tale agevolazione.

[5] Cfr. **Ance “*Ecobonus: sì alla cessione del credito in caso di somministrazione di lavoro*”** – ID n.34212 del 06 novembre 2018.

[6] Cfr. **Ance “*Ecobonus: il vincolo di parentela non dà diritto alla cessione del credito*”** – ID n.34204 del 05 novembre 2018.

[Risposta AdE su credito d’imposta](#)